



# COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

Prot. n. 10399 in data 30/12/2022

Oggetto: **ORDINANZA N.30 CON OGGETTO: DISPOSIZIONI PER PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- da alcuni anni i titolari dei pubblici esercizi effettuano sempre più spesso intrattenimenti musicali sia all'interno che all'esterno del proprio locale, per creare momenti di svago e spettacolo per i propri avventori, rendere il comune accogliente e vivace per i turisti, attuando contestualmente forme di incentivazione imprenditoriale per fronteggiare il delicato momento economico congiunturale;
- ciò ha comportato numerose segnalazioni da parte dei Cittadini, soprattutto residenti nel centro consolidato, che in presenza di tali iniziative lamentano eccessive immissioni rumorose nell'ambiente esterno, anche - e in modo particolare - negli orari notturni;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in base al quale è affidato al Sindaco la funzione di coordinamento e organizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

VISTO Il Regolamento Degli Uffici e Dei servizi. art. 11, comma 3 lettera h);

VISTA altresì la Circolare del Ministero Attività Produttive n. 3644C del 28.10.2011, laddove consente alla regolamentazione comunale di intervenire con vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza, per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata;

CONSIDERATE l'evoluzione della realtà commerciale, le necessità dell'utenza, il rispetto della convivenza sociale, l'erogazione e la fruizione dei servizi, la promozione del territorio e la salvaguardia dei diritti della comunità, tra i quali la tranquillità e il riposo come primari per la salute umana;

Dato atto:

- dell'abrogazione dell'art. 31 della L.R. 21/09/2007 n. 29, operato dalla L.R. 07/11/2013 n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla Legge Regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Legge Regionale europea 2013)", che disciplinava le attività accessorie all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- della conseguente necessità di coordinare tali iniziative, oggi oggetto di liberalizzazione, per contemperarne la fattibilità alle esigenze di tutela della quiete e del riposo delle persone, quale diritto alla salute costituzionalmente protetto;

**ORDINA**

1. Per piccoli intrattenimenti musicali si intendono esclusivamente le attività accessorie agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, effettuate senza ballo in locali dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione di forme di pubblicizzazione dell'intrattenimento come attrazione specifica e preponderante rispetto all'attività di somministrazione (quali ad es. l'indicazione del complesso musicale, del DJ, dell'artista, ecc.), e con esclusione sotto qualsiasi forma di un pagamento di biglietto di ingresso ovvero di aumento nei costi delle consumazioni. Il numero massimo di persone ammesse non può essere superiore a 100 comprese le persone che stazionano nelle aree di pertinenza dell'attività di somministrazione;
2. a) Nel territorio comunale è possibile effettuare intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale all'interno dei pubblici esercizi con cessazione della musica alle ore 23.00. La notte tra il 31 dicembre e il 01 gennaio i trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora devono cessare inderogabilmente alle ore 02.00 del 01 gennaio.  
b) Possono essere effettuati intrattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi fino alle ore 22.00 per un massimo di 15 giornate nell'anno solare non continuative con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 15 (quindici) giorni, oltre alla serata del 31 dicembre, purchè nel rispetto dei limiti massimi assoluti di immissione sonora del "Regolamento delle attività rumorose" del Piano di classificazione acustica del territorio.  
Le 15 giornate nell'anno solare non continuative sono comprensive di eventuali richieste di deroga al limite orario, che non comprendono invece la deroga ai limiti previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico.  
L'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali all'esterno è subordinata alla presentazione al Comune, almeno 5 giorni prima dell'evento, di una comunicazione inviata con mezzo PEC da redigersi su modelli predisposti dalla Amministrazione Comunale, la cui eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale su specifica richiesta dell'interessato secondo le usuali disposizioni ordinarie vigenti.  
I titolari di pubblici esercizi che intendono effettuare intrattenimenti all'esterno dei pubblici esercizi dovranno impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un'ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle seguenti regole:
  - specifico contenimento delle emissioni sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei limiti previsti dal vigente "Regolamento comunale per le attività rumorose";
  - allontanamento dei clienti al termine dell'intrattenimento e gestione dei possibili schiamazzi da parte di questi;
  - effettuazione del riordino e della pulizia dell'area entro un raggio di circa 150 metri dal locale al termine dell'intrattenimento musicale e tassativamente entro le ore 24.00;
  - sospensione della possibilità di effettuare l'attività di intrattenimento programmata per le serate successive, in presenza di documentate segnalazioni di elevato disturbo derivante dall'attività di intrattenimento all'esterno, ovvero di inadempienza agli impegni sopra riportati.Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario sopra indicati per l'effettuazione di intrattenimenti musicali siano essi all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite acustico di zona, dovrà presentare specifica e motivata domanda di deroga, per singola serata, entro il termine perentorio di 15 giorni antecedenti l'attività.
3. L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.
4. Gli intrattenimenti musicali diversi da quanto indicato al precedente punto 2, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione

comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5. I piccoli intrattenimenti musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali di somministrazione, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico", con particolare riferimento al Piano acustico comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/06/2015, n. 19.
6. I titolari di attività di somministrazione che intendono effettuare intrattenimenti musicali devono essere in possesso di idonea documentazione previsionale di impatto acustico da custodire nei locali dell'esercizio di somministrazione e da esibire ad ogni richiesta della Pubblica Autorità. I titolari medesimi devono, altresì, provvedere a che dopo le ore 22.00 la diffusione sonora sia particolarmente moderata, e nel caso di attività interne al locale devono provvedere al costante mantenimento in chiusura di porte e finestre.
7. In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco può vietare l'effettuazione degli intrattenimenti musicali, ovvero l'utilizzo degli strumenti di diffusione sonora ed applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.
8. L'inosservanza delle singole norme previste dalla presente ordinanza, se non espressamente previste e punite da normative nazionali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ciascuna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANDRETTA dott. Stefano